CAMERA DEI DEPUTATI N. 1481

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI

Presentata il 6 marzo 1980

Regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva privata in campagna elettorale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le remore frapposte, da forze e da cause di varia natura, alla regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale – consentita, com'è noto, dalla Sentenza 202/76 della Corte costituzionale – tra le altre e numerose loro conseguenze ne hanno indotta una particolarmente rimarchevole. Intendiamo riferirci ai comportamenti assunti da tale tipo di emittenza nel corso delle campagne elettorali dello scorso anno e – segnatamente – negli stessi giorni delle consultazioni generali politiche (3 e 4 giugno 1979) per il rinnovo delle Camere, nonché nella giornata (domenica 10 giugno 1979) nella quale hanno avuto luogo, nel nostro paese, le elezioni per il Parlamento europeo.

Si è trattato di comportamenti decisamente scorretti, perché palesemente in conflitto con le norme legislative vigenti nel nostro paese in materia di propaganda elettorale, norme che vietano rigorosamente – com'è noto – ogni forma di svolgimento di tale particolare attività a partire dalle ore 0 del giorno precedente a quello dell'espressione del voto. Viceversa, non v'è chi non abbia ascoltato, negli stessi giorni più sopra ricordati, riservati alla riflessione dell'elettore ed alla libera manifestazione dela sua volontà non condizionato, autentici comizi e sollecitazioni incalzanti a favore di questa o di quella parte politica, a beneficio di questo o di quel candidato, comizi e sollecitazioni provenienti – appunto – dall'emittenza radiofonica e televisiva privata. Ciò mentre al servizio pubblico radiotelevisivo, alle forze politiche ed ai candidati impegnati in dette competizioni, veniva fatto divieto, fin dalla mezzanotte del venerdì precedente a ciascuna delle due tornate elettorali, di esplicare attività propagandistica di sorta.

V'è chi ha osservato che il nostro Parlamento repubblicano, nella sua attuale formazione (VIII Legislatura) sarebbe stato eletto... dalle emittenti televisive private. Si tratta di notazione probabilmente eccessiva ma che certo contiene una parte

di verità. Nel senso che effettivamente ed oggettivamente la propaganda elettorale, diffusa attraverso i mezzi elettronici privati, nella scorsa primavera, in modo del tutto preferenziale ed unico rispetto ad altri mezzi di propaganda elettorale (comizi, manifesti, volantini, « Tribune elettorali » diffuse dal servizio pubblico radiotelevisivo, ecc.), ha inciso in misura certo rilevante nei comportamenti di larghi strati dell'elettorato. Ed è appena il caso di ribadire che quella misura ha ecceduto l'ambito della fisiologia del sistema elettorale nel nostro paese, proprio a causa della carenza assoluta di una normativa finalizzata a circoscrivere, entro ambiti predeterminati ed analoghi a quelli esistenti per tutti gli altri strumenti della propaganda elettorale, i comportamenti dell'emittenza radiotelevisiva privata e – conseguentemente – quelli dei candidati che di quella strumentazione si sono avvalsi.

L'approssimarsi delle consultazioni elettorali amministrative che avranno luogo nel corso della prossima primavera, induce il Parlamento ad intervenire – con carattere di urgenza – per normare tale particolare, delicatissima materia. Lasciando ovviamente impregiudicato il dovere del Governo, del Parlamento e delle forze politiche di addivenire ad una più complessiva regolamentazione dell'emittenza radiofonica e televisiva privata, consentita – in ambito locale – or son quasi quattro anni, dalla richiamata Sentenza della Corte costituzionale.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge che qui viene presentata, tendono a fare soggiacere, così com'è ormai indifferibile, anche la propaganda elettorale compiuta mediante i mezzi elettronici privati, alle limitazioni di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 (« Norme per la disciplina della propaganda elettorale ») ed alle sue successive modificazioni.

L'articolo 3 della medesima proposta, viceversa, in considerazione del fatto che la emittenza privata, pur comportando – per definizione – impiego di risorse non appartenenti alla collettività, utilizza – comunque – quale elemento fondamentale della propria esistenza un bene pubblico quale è quello dell'etere e delle frequenze che in esso si diffondono, sancisce un principio aggiuntivo. Consistente nel fatto che, almeno in una parte delle campagne elettorali, anche quella particolare tipologia di emittenza, ponga a disposizione delle liste e dei candidati impegnati nella competizione elettorale, una determinata aliquota percentuale della propria programmazione. Ai fini della realizzazione di trasmissioni autogestite dalle liste e dai candidati che si avvalgono di tale particolare forma di accesso. La cui incidenza percentuale, comunque, si è tenuto a mantenere a livelli inferiori a quelli sanciti nell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come riservati e riservabili dal servizio pubblico radiotelevisivo alle formazioni accedenti ai mezzi pubblici da esso gestiti. Ovviamente, la misura è inferiore, per le emittenti private, rispetto alla percentuale fissata (ma mai raggiunta) nel testo del ricordato articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, perché in quest'ultimo caso si tratta – com'è noto – di servizio pubblico finanziato anche con il concorso degli utenti, cui la vigente formativa impone l'obbligo della corresponsione del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.

Pare perfino superfluo, Onorevoli Colleghi, raccomandare a questo punto la creazione di un'intesa ampia e sollecita affinché la presente proposta di legge e – in ogni caso – i concetti che la connotano, costituiscano la base di una intesa ampia tra le forze rappresentate in Parlamento, al punto da consentire un dibattito estremamente sollecito e quindi l'approvazione della presente proposta nell'interesse della democrazia italiana e delle forze che di essa costituiscono parte essenziale. Con la sola eccezione, forse, di quei settori e di quegli schieramenti politici che dal « caos dell'etere », dalle « onde all'italiana », insomma dalla mancanza di ogni e qualsiasi normativa nel settore delle radiodiffusioni circolari private, hanno tratto e traggono beneficio e consensi. Pur se quelle medesime forze, continuano – sovente – a dichiararsi strenue patrocinatrici del servizio pubblico radiotelevisivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le emittenti radiotelevisive private, sono tenute, nell'ambito delle loro rispettive specificità e nei termini indicati dalla presente legge, all'osservanza delle norme per la disciplina della propaganda elettorale contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

ART. 2.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale diretta o indiretta. Chiunque contravviene alla norma di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a 6 mesi con la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

ART. 3.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e fino al giorno precedente alle elezioni, ciascuna emittente televisiva privata riserverà, gratuitamente, tempi non inferiori al 3 per cento del totale giornaliero delle ore della rispettiva programmazione ai partiti e ai gruppi politici che partecipano, con proprie liste di candidati, alla competizione elettorale nel territorio del comune ove ha sede la singola emittente. Nell'ambito dei medesimi tempi riservati ai partiti e ai gruppi politici, verranno anche ospitati i singoli candidati nel caso di elezioni a sistema uninominale.

Ciascuna emittente radiofonica privata è tenuta all'osservanza dei medesimi obblighi, nel periodo indicato nel primo comma del presente articolo, ma limitatamente all'incidenza del 2 per cento del

totale giornaliero delle ore di propria programmazione.

I tempi di cui ai commi primo e secondo, riservati alla programmazione di trasmissioni elettorali autogestite, sono ripartiti in parti uguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. L'emittente, radiofonica o televisiva, consentirà agli accedenti esclusivamente l'utilizzazione, nei limiti temporali indicati, dei propri impianti diffusivi di alta e di bassa frequenza.

Il sindaco o un suo delegato ha la facoltà di accertare che la ripartizione dei tempi di trasmissione elettorale fissati nel presente articolo siano ripartiti con equità, in modo gratuito e che vengano assegnati ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine di presentazione delle domande.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.